Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche
D.L. 157/2026 / A.C. 3148

Dossier n° 318 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3148
D.L.	157/2026
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	15 ottobre 2026
assegnazione:	15 ottobre 2026
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3148, **approvato con modifiche dal Senato**, reca la conversione in legge del **decreto-legge n. 157 del 2026**, il quale prevede disposizioni urgenti in **materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche**. Tale provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite VIII e X il 15 ottobre 2026.

Il decreto-legge n. 157 del 2026, originariamente composto da 4 articoli, si compone ora, a seguito delle proposte emendative approvate dal Senato, di **7 articoli**.

L'**articolo 1**, ai **commi 1** e **2**, dispone la proroga, **dall'11 al 17 settembre 2026**, della **riduzione delle aliquote di accisa** applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri. Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro nell'anno 2028.

Si ricorda che la misura di 532,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa sul gasolio è stata disposta per il periodo dal 28 al 29 luglio 2026 dal D.M. 27 luglio 2026 (meccanismo della c.d. accisa mobile). Il decreto-legge n. 133 del 2026 ha disposto la stessa misura per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. Il D.M. 4 settembre 2026 ha previsto dal 6 al 10 settembre la stessa misura dell'aliquota di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026. Successivamente, il decreto-legge n. 162 del 2026 ha disposto, per il periodo dal 18 al 25 settembre, le aliquote di accisa applicate al gasolio e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel nella misura di 572,90 euro per mille litri. Per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre l'accisa per il gasolio passa a 622,90 euro per mille litri, mentre l'accisa per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e il biodiesel torna alla misura ordinaria di 617,40 euro per mille litri. Dal 6 ottobre anche l'accisa per il gasolio è tornata alla misura ordinaria di 672,90 euro per mille litri.

Il **comma 4** dell'articolo 1 conferma la **proroga per il mese di settembre 2026 del credito d'imposta** riconosciuto in favore delle imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci**, delle imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto di persone** e delle **imprese di noleggio autobus** con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l'incremento del relativo limite massimo di

spesa (per un importo pari a 16 milioni di euro). Il **comma 5** dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

L'**articolo 1-*bis***, **introdotto al Senato**, novella la disciplina normativa vigente in materia di **criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse** in ingresso negli impianti di biogas e di biometano. Tale novella è finalizzata a garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti.

L'**articolo 2** introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei **poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma**, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente. L'intervento è articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocuzione istituzionale **(comma 1**) e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione (**comma 2**). Sono, altresì, disciplinati la nomina di un subcommissario (**comma 3**), la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione (**comma 4**, **modificato nel corso dell'esame al Senato**) e la gratuità degli incarichi, con clausola di invarianza finanziaria (**comma 5**).

L'**articolo 2-*bis***, **introdotto al Senato**, detta misure volte a **favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima** (PNIEC), allo scopo di agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica.

L'**articolo 2-*ter***, **inserito al Senato**, reca una novella alla disciplina concernente l'**individuazione delle aree su terraferma idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili**. Dispone, altresì, in merito all'installazione di impianti a FER all'interno delle zone cuscinetto (*buffer zone*) individuate per garantire la protezione dei siti UNESCO.

L'**articolo 3** reca le **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 4** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di straordinaria necessità e urgenza

Il decreto-legge n. 157 del 2026 è riconducibile – anche sulla base del preambolo – alla straordinaria necessità e urgenza di adottare, da un lato, misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e, dall'altro, misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato (A.S. 2029), risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il decreto-legge n. 157 del 2026 si inserisce nella serie di interventi d'urgenza sulle aliquote di accisa dei carburanti e a sostegno dell'autotrasporto adottati a partire dal decreto-legge n. 33 del 2026.

Si segnala, a tale proposito, che è attualmente all'esame della Camera il disegno di legge A.C. 3106, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, che prevede disposizioni urgenti per il **sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale**. In particolare, l'articolo 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, nella misura di 10 centesimi di euro per litro per il gasolio e di 4,45 centesimi per litro per il biodiesel nel periodo **dal 18 al 25 settembre**. Per il periodo **dal 26 settembre al 5 ottobre** la riduzione passa a 5 centesimi per litro per il gasolio. Viene, inoltre, **prorogato per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta** riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**sistema tributario e contabile dello Stato**", "**tutela della concorrenza**", "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**", ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma lettere *e*), *g*), *s*), della Costituzione, nonché alle materie "**produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**" e "**governo del territorio**", rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 407 del 2002, "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come 'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024). Si segnala, inoltre, che la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione la previsione che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."
La potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di energia ha conosciuto una serie di interventi della Corte costituzionale, che, divenuti sempre più numerosi dal 2004, hanno finito per incidere profondamente sulle relazioni tra i livelli territoriali di governo, nell'ottica di un approccio al settore energetico, inteso non tanto come "materia", quanto, invece, quale "politica energetica nazionale", nel quale spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali (sentenza n. 383 del 2005). In linea generale, la Corte giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi e anche di incidere indirettamente e in modo significativo sul territorio e, quindi, sui relativi poteri regionali (sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003). La Corte riconosce in astratto sempre ammissibile l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell'attrazione in sussidiarietà, deve essere effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi.
Con specifico riferimento ai procedimenti in materia di idrocarburi su terraferma, l'articolo 1, comma 7, lettera *n*), della legge n. 239 del 2004 riserva allo Stato le determinazioni inerenti alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, stabilendo che, per la terraferma, esse siano adottate d'intesa con le regioni interessate. In merito, la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina del settore alle materie dell'energia e del governo del territorio (sentenza n. 339 del 2009) e ha affermato la necessità, in ossequio al principio di leale collaborazione, di un'intesa in senso forte, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative, dichiarando l'illegittimità di previsioni regionali volte a precludere a priori il rilascio dell'intesa (sentenze n. 117 del 2013 e n. 117 del 2018). Quanto ai meccanismi statali per il caso di mancata espressione dell'intesa regionale, l'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239 del 2004 prevede già che, in caso di mancata espressione degli atti di assenso o di intesa da parte della regione, provveda la Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione della regione interessata; la Corte ha ritenuto tale meccanismo compatibile con le competenze regionali nella sola ipotesi in cui la regione resti inerte nella trattativa e non, invece, quando sorga un dissenso sul contenuto dell'intesa. In particolare, con riferimento a siffatto meccanismo, la Corte ha affermato che laddove è prescritta un'intesa in senso forte, il mancato raggiungimento dell'accordo non legittima l'adozione unilaterale dell'atto da parte dello Stato, trattandosi di atti a struttura necessariamente bilaterale (sentenza n. 383 del 2005), bensì occorrono procedure di reiterazione delle trattative, con strumenti di mediazione e partecipazione della regione alle fasi preparatorie (sentenze n. 165 e n. 33 del 2011; n. 179 del 2012; n. 39 del 2013). Diversamente, una condotta meramente passiva della regione si risolve in un'inerzia idonea a creare un blocco procedimentale, lesivo della leale collaborazione e del buon andamento dell'azione amministrativa, la quale legittima, pertanto, l'attivazione di un simile meccanismo (sentenza n. 239 del 2013).
Infine, si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la sussistenza di una connessione della materia "governo del territorio" quella relativa alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", soprattutto sotto il profilo della localizzazione degli impianti energetici. In questo filone di pronunce, il conflitto di competenze è stato risolto di volta in volta mediante il criterio di prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla disciplina di specie. In tale contesto, la Corte ha ricondotto alla materia "energia" le norme che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e quelle che individuano le tipologie degli impianti di produzione (sentenza n. 278 del 2010), ovvero in relazione alla disciplina dei procedimenti autorizzatori in materia di energia eolica (sentenza n. 119 del 2010). Da ultimo, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di una legge regionale della Sardegna che, a fini di tutela paesaggistica, introduceva una moratoria generalizzata sull'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ritenendola in contrasto con i principi fondamentali statali nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (sentenza n. 28 del 2025).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'**articolo 2, comma 1**, il quale, nei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, presuppone l'**intesa della regione interessata** e dispone che, qualora essa non si sia espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere (trenta giorni nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022); entro il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa;
- l'**articolo 2, comma 2**, il quale prevede che: il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, **sentita la regione interessata** e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomini un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa; alla riunione del Consiglio dei ministri **partecipi il presidente della regione interessata**; e che il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicuri **forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati** in ordine ai profili tecnici e socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto;
- l'**articolo 2, comma 4**, il quale prevede che il commissario *ad acta* può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri **su richiesta motivata della regione interessata**, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il già citato articolo 2 del provvedimento in esame introduce una **disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali** nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente. In particolare, qualora la regione non si esprima entro il termine non superiore a sessanta giorni assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri e tale inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione interessata.

La succitata previsione normativa sembra, dunque, iscriversi nel contesto dell'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, il cui modello procedimentale di riferimento è dato dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, attuativo dell'**articolo 120, secondo comma, della Costituzione**. Quest'ultimo prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di **mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria** oppure di **pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica**, ovvero quando lo richiedono la **tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica** e in particolare la **tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Il medesimo comma demanda, inoltre, alla legge ordinaria la definizione delle procedure necessarie a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati in conformità dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In tal senso, il sopra citato articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nel dettare le norme attuative dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ha, in primo luogo, delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un commissario. Il comma 1 dell'articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti "anche normativi", prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa. L'articolo 10 della legge medesima affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione. La legge n. 131 del 2003 (articolo 8, comma 3) prevede una seconda procedura per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (comuni, province e città metropolitane). In questi casi, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito). Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi. Il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia

infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. L'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto una peculiare disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Ciò detto, si segnala che il meccanismo sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 2, in esame viene ricondotto, sia dalla relazione illustrativa sia dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 187 del 10 settembre 2026, all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sebbene il testo della disposizione non richiami espressamente tale disposizione costituzionale.

Si osserva, in proposito, che i presupposti indicati dal citato comma 2 comprendono, accanto alla tutela dell'unità economica della Repubblica – che figura fra quelli costituzionalmente tipizzati – anche la sicurezza energetica e la continuità degli approvvigionamenti, che non vi rientrano espressamente. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 43, 69 e 70 del 2004) è costante nel ritenere che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione non esaurisce le possibilità di un intervento sostitutivo statale, ma disciplina soltanto il potere "straordinario" del Governo per le ipotesi ivi tipizzate. In particolare, si afferma che, alla luce dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, possono essere configurati, oltre al potere sostitutivo "straordinario" ed "aggiuntivo" attribuito al Governo, per emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, anche altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle regioni, o di altri enti territoriali. Tali interventi, tuttavia, costituendo una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali, debbono rispettare condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 43 del 2004) in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni.

Cost318	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	𝕏 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	𝕏 CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.